

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2023, n. 4

Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

(GU n.45 del 11-11-2023)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 24 del 23 maggio 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 90-bis

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 90-bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' inserito il seguente:

«2-quater. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attivita' turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023.».

2. Il comma 3 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente:

«3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica gia' gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilita' delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua e' inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione e' trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.».

Art. 2

Modificazioni all'art. 90-ter

1. Al comma 1 dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «verifica degli indici» sono inserite le seguenti: «e parametri».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attivita' turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:

«1-ter. Per gli alberghi, come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 33/1984, e per gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non puo' superare il 50 per cento della superficie utile agibile dell'albergo o dell'affittacamere. Per le residenze turistico-alberghiere, come definite dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 33/1984, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non puo' superare il 40 per cento della superficie utile agibile della residenza turistico-alberghiera.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, e' inserito il seguente:

«2-bis. Alle superfici e ai relativi volumi da destinare a centro benessere realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica gia' gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilita' delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua e' inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo

di destinazione e' trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.».

5. Dopo il comma 2-bis dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente:

«2-ter. Le superfici e i volumi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati esclusivamente alle attivita' consentite dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 e per le durate di cui al comma 2-bis.».

Art. 3

Modificazioni all'art. 90-quater

1. La rubrica dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive extralberghiere».

2. Il comma 1 dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente:

«1. E' consentita la realizzazione di ostelli per la gioventu', di posti tappa escursionistici (dortoirs) nonche' di case e appartamenti per vacanze, di cui rispettivamente ai capi III, V e VII della legge regionale n. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.».

3. Al comma 2 dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «essere mutate in» sono inserite le seguenti: «ostelli per la gioventu', posti tappa escursionistici (dortoirs) o».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale ne' come minori entrate ne' come nuove o maggiori spese, ne' con riferimento al bilancio pluriennale in vigore ne' agli esercizi successivi.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2023

Il Presidente: Testolin